



L'oneri dell'assicuratore quando solleva eccezioni contrattuali

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2025 n.21824) impone l'oneri della chiarezza e della specificità in ordine all'eccezione contrattuale eventualmente sollevata dall'assicuratore. Nei precedenti gradi di giudizio, l'UnipolSai si era limitata ad eccepire di contenere l'eventuale sua la condanna *nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti*. Il Collegio rigetta il motivo, con cui si doleva della mancata precedente decisione sul punto da parte della Corte di Appello, rilevando che: ***anche l'eccezione, come la domanda, deve essere specifica, e non è consentito instare affinché il giudice rinvenga da sé quali siano i limiti delle previsioni contrattuali***. Ed invero nel corso del giudizio la UnipolSai non aveva mai chiaramente indicato se e quale scoperto, ovvero se e quale franchigia fossero previsti dal contratto. Si precisa a tale scopo che: ***l'eccezione non può mancare di essere formulata in modo analitico e circostanziato, a tutela del diritto di difesa della controparte, al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisa sull'esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzione senza ambiguità e incertezze (tra le altre, v. Cass. Sez. 3, sentenza 12 marzo 2013, n. 6111) o inammissibili successive operazioni di integrazione***. L'eccezione viene dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto: ***L'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennizzo, se intende eccepire l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modo analitico e circostanziato. Non è pertanto ammissibile, e giustamente il giudice non la prende in esame, l'eccezione con la quale l'assicuratore convenuto si limiti a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie ivi previsti***.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

10 Ago 2025